

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il voto di ammissione all'esame di Stato viene desunto dalla media ponderata calcolata tenendo conto delle medie aritmetiche risultanti dagli scrutini finali di ogni anno di corso, assegnando come peso alla media del primo anno 15, a quella del secondo 25 e a quella del terzo 60, a cui il Consiglio di Classe può aggiungere mezzo punto in presenza di progressi nello sviluppo personale e sociale dell'alunno.

Nel caso di alunni stranieri iscritti alla classe terza la cui documentazione del profitto relativa agli anni precedenti non sia in possesso della scuola il voto di ammissione finale terrà conto solo della media aritmetica dell'ultimo anno di corso e di un eventuale mezzo punto aggiuntivo a testimonianza dell'impegno e della partecipazione dimostrati durante l'anno.

Nel caso di alunni stranieri che hanno frequentato il secondo anno in Italia e siano iscritti alla classe terza la cui documentazione del profitto relativa all'anno precedente non sia in possesso della scuola il voto di ammissione finale viene desunto dalla media ponderata calcolata tenendo conto delle medie aritmetiche risultanti dagli scrutini finali di ogni anno di corso, assegnando come peso alla media del secondo anno 20 e a quella del terzo 80, a cui il Consiglio di Classe può aggiungere mezzo punto in presenza di progressi nello sviluppo personale e sociale dell'alunno.

Il voto espresso nella deliberazione di **non ammissione** all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

“L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).